

Comune di Vernate
**Regolamento per il funzionamento
del Consiglio e delle Commissioni
consiliari**

Approvato con deliberazione CC. N. 31 del 2/10/2012
Modificato con deliberazione CC N. 28 del 28/07/2017

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 – Prima seduta del Consiglio – consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è comunicato agli eletti almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 – Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta.

Art. 4 – Presentazione linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni dalla elezione il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 – Composizione e costituzione

1. Per ciascuna lista presente alle consultazioni amministrative può essere costituito un solo gruppo consiliare, anche composto da un solo consigliere;
2. Nel corso della legislatura possono costituirsi nuovi gruppi consiliari con un numero minimo di due componenti.
3. Ogni consigliere può appartenere ad un solo gruppo consiliare;
4. I consiglieri debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo e la designazione del capogruppo e di un vice capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti e che non sia stato nominato assessore. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire alla segreteria del Comune la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.

Art. 6 – Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capi gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 - Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III**COMMISSIONI CONSILIARI****Art. 8 – Commissione Affari Istituzionali - Istituzione e composizione**

1. E' costituita, quale commissione consiliare permanente, la commissione Affari Istituzionali.
2. Tale commissione è competente in materia di studio delle modifiche e revisione dello statuto comunale e del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari.
3. La commissione è costituita da due consiglieri comunali di maggioranza e da un consigliere comunale di minoranza, designati dai gruppi consiliari e nominati con decreto sindacale .
4. E' presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
5. La commissione dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
6. Non è previsto alcun compenso per l'attività svolta.

Art. 9 – Commissione Affari Istituzionali - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento della commissione deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Successivamente il Sindaco può delegare la presidenza ad un altro componente della commissione.
3. Il Presidente oltre a convocare la commissione, ne formula l'ordine del giorno.

Art. 10 – Commissione Affari Istituzionali - Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza del presidente o del suo delegato e della maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 11 – Segreteria – verbalizzazioni

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario o da un dipendente da lui designato.
2. Il segretario redige i verbali delle riunioni.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 12 – Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio può procedere all'istituzione di commissioni temporanee e speciali che possono avere funzioni di controllo, garanzia e di indagine nell'attività dell'amministrazione,

determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti rispettando comunque il criterio proporzionale.

2. Alle commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio e la presidenza deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.

Art. 13 – Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 14 – Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Sindaco con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Come per tutte le riunioni consiliari anche per quelle fuori dalla sede comunale il Sindaco deve darne adeguata notizia al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 15 – Riunioni

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria.
2. Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, con la trattazione degli argomenti indicati.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 16 – Convocazione

1. All'inizio del proprio mandato elettorale ogni consigliere è tenuto ad indicare una casella di posta elettronica deputata alla ricezione delle convocazioni delle sedute del Consiglio.
2. La convocazione ai consiglieri va disposta dal Sindaco con comunicazione scritta da recapitarsi agli stessi a mezzo posta elettronica (e-mail o PEC) alle caselle di posta elettronica indicate.
3. In subordine, l'avviso può essere recapitato al domicilio del consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune deve eleggere domicilio all'interno del territorio comunale o presso la segreteria del Comune di Vernate
4. Può anche essere spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

5. L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima del giorno fissato per la riunione.
6. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, alla Giunta ed ai consiglieri comunali. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto accompagnate da un relazione illustrativa. Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il Comune. Di tale decisione deve darne comunicazione scritta al consigliere proponente. Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in occasione della prima seduta successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, in iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri in carica.
7. Nel caso di seduta consiliare può essere trattato un argomento non iscritto all'ordine del giorno a condizione che sia presente il Sindaco e tutti i consiglieri, che tale decisione sia presa all'unanimità e che sull'atto possano essere espressi i pareri e le attestazioni di legge.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data di seconda convocazione.

Art. 17 – Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed il Sindaco. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché, ugualmente, intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 18 – Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero, che dichiarata regolarmente aperta, non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere comunicato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 16.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti esclusivamente su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 16.

Art. 19 – Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 15.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'inversione della trattazione, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Al termine della seduta consiliare, come ultimo punto all'ordine del giorno debbono essere approvati i verbali della seduta precedente.

Art. 20 - Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

Art. 21 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 22 - Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Il Sindaco a tal fine si può avvalere della forza pubblica.

Art. 23 Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Gli interventi debbono essere pertinenti con la trattazione dell'argomento; in caso contrario il Sindaco, dopo averlo richiamato al rispetto della trattazione dell'argomento in oggetto, può togliere la parola al consigliere.
3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 24 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 25 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri. E' ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i

settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 26 – Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 27 – Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per le dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 28 – Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. Nella trattazione di un punto all'ordine del giorno, ogni consigliere può prendere la parola una sola volta e la durata non può superare:
 - a) cinque minuti per la discussione relativa alle proposte di deliberazione;
 - b) cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno;

Ogni capogruppo può inoltre prendere la parola una seconda volta, per non più di cinque minuti, per proporre modifiche alle proposte di deliberazione.

3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato una volta a concludere.
4. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può

- intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
 8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 30 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 31 – Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utile all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il segretario comunale ed i responsabili dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 32 – Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 33 – Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco ove accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta sino a quando non siano presenti in aula almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 34 – Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si possono prendere a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei voti validi favorevoli.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 35 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 36 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'assemblea e sono firmati dal Sindaco e dal segretario. Viene iscritto apposito punto all'ordine del giorno per l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 37 - Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi, se dichiarati, del medesimo.

Art. 38 - Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, devono fare espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 39 - Obbligo di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40 - Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso alla sala consiliare nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, attraverso formale richiesta scritta, copia degli atti preparatori delle proposte di deliberazioni consiliari, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi relativi a procedimenti consiliari.

Art. 41 – Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta consiliare utile.

Art. 42 – Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore a fine della seduta consiliare. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta, di norma, al primo firmatario.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 43 – Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione agli atti dell'adunanza in cui è annunciata e la trattazione nella seduta immediatamente successiva.

Art. 44 – Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 45 – votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**Art. 46 – Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori.**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 47 – Obbligo di partecipazione alle sedute – decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
2. Il Consigliere, in virtù del mandato elettivo ricevuto dai cittadini, ha il diritto politico e l'obbligo istituzionale di partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene ad almeno tre sedute consecutive, oppure non partecipa al 50% (arrotondato per eccesso) delle sedute convocate in un semestre. In caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione scritta motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco o al segretario. La giustificazione dell'assenza deve essere comunicata dall'interessato al Sindaco o al segretario prima della seduta consiliare a cui è riferita, in caso di particolari impedimenti tecnici può essere comunicata entro la fine della seduta stessa o comunque entro le 24 ore successive. Non sono previste o ammesse giustificazioni preventive relative all'assenza per più sedute consiliari. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione tardiva rispetto ai precedenti commi, il Consigliere sarà ritenuto assente ingiustificato.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, su istanza di un singolo Consigliere, di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio non prima di dieci giorni dall'avvenuta notifica della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso sia dichiarata la decadenza si procede alle surrogazioni secondo la legge.
6. La legge disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Art. 48 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie.

Art. 49 – Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'amministrazione comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari la sala consiliare presso la residenza del Comune.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura di riferimento è il servizio di segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

Sommario

TITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	2
Art. 1 – Consiglieri comunali.....	2
Art. 2 – Prima seduta del Consiglio – consigliere anziano.....	2
Art. 3 – Primi adempimenti del Consiglio.....	2
Art. 4 – Presentazione linee programmatiche.....	2
TITOLO II.....	2
GRUPPI CONSILIARI.....	2
Art. 5 – Composizione e costituzione.....	2
Art. 6 – Presa d’atto del Consiglio.....	3
Art. 7 - Conferenza dei capi gruppo.....	3
TITOLO III.....	3
COMMISSIONI CONSILIARI.....	3
Art. 8 – Commissione Affari Istituzionali - Istituzione e composizione.....	3
Art. 9 – Commissione Affari Istituzionali - Insediamento.....	3
Art. 10 – Commissione Affari Istituzionali - Funzionamento – Decisioni.....	3
Art. 11 – Segreteria – verbalizzazioni.....	3
Art. 12 – Commissioni di controllo e garanzia.....	3
Art. 13 – Sedute delle commissioni.....	4
TITOLO IV.....	4
ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.....	4
Art. 14 – Sede riunioni.....	4
Art. 15 – Riunioni.....	4
Art. 16 – Convocazione.....	4
Art. 17 – Seduta di prima convocazione.....	5
Art. 18 – Seduta di seconda convocazione.....	5
Art. 19 – Ordine del giorno.....	5
Art. 20 - Sedute – Adempimenti preliminari.....	6
Art. 21 – Pubblicità e segretezza delle sedute.....	6
TITOLO V.....	6
DISCUSSIONE E VOTAZIONE.....	6
Art. 22 – Ordine durante le sedute.....	6
Art. 23 Sanzioni disciplinari.....	6
Art. 24 - Tumulto in aula.....	6
Art. 25 – Comportamento del pubblico.....	6
Art. 26 – Prenotazione per la discussione.....	7
Art. 27 – Svolgimento interventi.....	7
Art. 28 – Durata interventi.....	7
Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive.....	7
Art. 30 – Fatto personale.....	8
Art. 31 – Udienze conoscitive.....	8
Art. 32 – Dichiarazione di voto.....	8
Art. 33 – Verifica numero legale.....	8
Art. 34 – Votazione.....	8
Art. 35 – Irregolarità nella votazione.....	9
Art. 36 – Verbalizzazione riunioni.....	9

Art. 37 – Diritti dei consiglieri.....	9
Art. 38 – Revoca e modifica deliberazioni	9
Art. 39 – Obbligo di astensione	9
TITOLO VI.....	9
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	9
Art. 40 – Diritto all’informazione dei consiglieri	9
Art. 41 – Interrogazioni.....	10
Art. 42 – Risposta alle interrogazioni	10
Art. 43 – Mozioni.....	10
Art. 44 – Svolgimento delle mozioni	10
Art. 45 – votazione delle mozioni	10
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 46 – Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori...	10
Art. 47 – Obbligo di partecipazione alle sedute – decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.....	11
Art. 48 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	11
Art. 49 – Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio.....	11